

**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Giudice Istruttore

dr.ssa Maria Luisa De Rosa

nella causa civile cautelare, iscritta al n. 9763-1/2017

vertente tra

C. .... **Luisa** rapp.ta e dif.sa dagli avv.ti

come da procura in calce all'atto di opposizione allo stato passivo

Ricorrente

e

**Curatela fallimentare ATA Italia srl in liquidazione** (n. 686/16), in persona

del curatore fallimentare avv. .

rapp.ta a edif.sa dall'avv.to

come da procura in calce alla memoria di costituzione

Resistente

avente ad **OGGETTO**: provvedimento d'urgenza ex art. 700

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20/2/19 ha messo la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato e ritualmente notificato alla Curatela Ata Italia srl in liq.ne (da ora in poi ATA), Cevasco Luisa

**premesse:**

di aver proposto opposizione allo stato passivo del fallimento ATA (causa n. 9763/17), dichiarato esecutivo il 12/1/17, al fine di contestare il provvedimento emesso in relazione alla propria istanza di ammissione al passivo che era stata rigettata;

di essersi, all'uopo, doluta del rigetto della propria domanda di insinua al passivo fallimentare per euro 123.945,40 a titolo di compensi professionali e per



endofallimentare.

Deve, invero, ritenersi, che i caratteri della tutela cautelare innominata (quali si evincono dal contesto normativo) sono la residualità, la strumentalità, l'atipicità e l'anticipatorietà della misura.

La disposizione invocata, invero, ammette la possibilità di tale tutela quando non risultino utilizzabili altre misure ed esige che i provvedimenti concretamente chiedibili ed ottenibili siano quelli tra i più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito; di poi, configura il potere giudiziale di pronuncia di provvedimenti a contenuto legalmente non predeterminato, a condizione che l'esigenza alla quale soccorrono non sia conseguibile con altra misura cautelare nominata nonché subordina l'emanazione dei provvedimenti *de quibus* alla loro idoneità ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, costituendo quest'ultima il limite per il contenuto del provvedimento d'urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.

Orbene, per quanto concerne il requisito della residualità è evidente che, nel caso di specie, non risultano utilizzabili altre misure e, infatti, pur se l'odierna ricorrente ha proposto reclamo avverso il progetto di riparto finale ex artt. 36, 110 l. fall., ogni eventuale modifica dello stato passivo - ivi compresa l'ipotesi di accantonamento della quota di riferimento della reclamante - non potrà disporsi se non all'esito dell'instaurato giudizio di opposizione allo stato passivo, ovvero in ottemperanza ad un provvedimento di urgenza emesso anticipatamente, in conformità al disposto normativo di cui all'art. art.113 n. 2 l. fall..

In tal senso deve evidenziarsi che, da tempo, in dottrina ed in giurisprudenza, si riconosce che la tutela cautelare d'urgenza svolge anche una funzione integratrice delle forme di tutela variamente idonee a consentire il soddisfacimento del bisogno di protezione cautelare, quando la disciplina delle misure nominate presenti lacune tali da lasciare insoddisfatto il bisogno di tutela interinale, o addirittura, risulti, in certe situazioni, di scarsa efficacia.

Nel caso di specie, alcun dubbio residua sul fatto che la ricorrente non ha a disposizione un'azione cautelare tipica.

Invero, l'art. 113 l. fall. concreta, all'interno della fase di ripartizione dell'attivo, una disposizione di carattere procedurale che delinea la disciplina della ripartizione delle somme liquide tra i creditori.

La novità introdotta dalla novella del 2006, ai fini che qui interessano, è che, prima di procedere al riparto, occorrerà dedurre ed accantonare le quote che spettano a quattro tassative categorie di creditori i cui diritti, nell'ambito del concorso, non siano stati ancora definitivamente accertati.

I creditori per i quali è prevista tale particolare tutela sono:

-I creditori ammessi con riserva nei casi previsti dalle specifiche disposizioni di legge (art. 88 d.p.r. 60/73) e dell'art. 96/3°co l. fall. (i crediti accertati con sentenza dal giudice ordinario o speciale non ancora passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento);

-I creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;

-I creditori oppositori, la cui domanda (di opposizione allo stato passivo) è stata accolta ma la sentenza non è ancora passata in giudicato;

-I creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e revocazione, i quali, anche anteriormente alla riforma, avevano diritto all'accantonamento ex artt. 100 e 102 l. fall. .

Orbene, al di fuori di queste ipotesi tassative, alcun ulteriore accantonamento è ammesso in virtù dell'orientamento giurisprudenziale - risalente - secondo cui al creditore escluso che abbia proposto opposizione ed all'insinuante tardivo contestato è precluso il diritto all'accantonamento.

In verità, il principio viene chiaramente esposto con riferimento alle insinuazioni ex art. 101 l. fall..

In proposito, la Corte di Cassazione con un noto arresto (n. 5304/2009) ha statuito, tra l'altro, che *"la domanda di insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di*

*ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per esaurimento dell'attivo, né comporta un obbligo per il curatore di accantonamento dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi atteso che tale evenienza non è considerato tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 l. f. la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare e perciò insuscettibile di applicazione analogica"*

Pertanto, se l'esistenza di una controversia afferente l'ammissione di un credito di per sé non impedisce il riparto dell'attivo né la chiusura della procedura e se tra le quattro ipotesi tassative previste dall'art. 113 l. fall. vi è quella del creditore opponente a favore del quale sono state disposte misure cautelari, ne discende che è ammissibile instare per una tutela interinale ed anticipatoria.

Tuttavia, l'opponente ha a disposizione, per invocare un provvedimento anticipatorio, soltanto la tutela innominata, atipica e residuale dell'art. 700 c.p.c., atteso che non possono considerarsi tutela specifica quella dell'art. 116 l. fall. ult. co né quella (individuata nell'art. 110/3°co l. fall.) dell'impugnazione del reclamo al Giudice Delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36 l. fall..

Andando per ordine, il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto la verifica contabile e l'effettivo controllo di gestione cioè la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali ed ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti.

In proposito, con un noto arresto (sentenza n. 21653/2010), la Corte di Cassazione ha chiarito come *"Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 116 legge fall., la verifica contabile e l'effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono*

*conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell'esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della dedotta "mala gestio"; le contestazioni rivolte a tale conto debbono a loro volta essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti".*

Conseguentemente, l'opponente non vanta un interesse a valutare l'operato del curatore, né è legittimato a detta iniziativa endoprocedurale attesa l'esclusione dallo stato passivo.

Parimenti, all'uopo non è idoneo – ad ottenere una misura cautelare quale quella ipotizzata dall'art. 113/n.3 l. fall. - lo strumento (individuato nell'art. 110/3°co l.f.) dell'impugnazione del reclamo al Giudice Delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36 l. f..

Le novità normative introdotte dalla novella del 2006, a questo riguardo, sono particolarmente significative, prima tra tutte il venir meno di qualsiasi potere del giudice delegato di operare rettifiche o modificazioni al progetto presentato dal curatore; pertanto, egli può solo recepire il documento, ordinarne il deposito presso la Cancelleria del Tribunale fallimentare e disporre l'informativa per tutti i creditori. Questi ultimi, a loro volta, non possono più proporre le osservazioni in ordine al progetto di ripartizione allo scopo di consentire al giudice delegato di tenerne conto ed evitare l'insorgere di contestazioni formali, ma possono soltanto, ove ritengano che il curatore sia incorso in inesattezze oppure abbia

violato i criteri di distribuzione, proporre reclamo, dando vita ad una nuova fase giudiziaria di contestazione.

Ne consegue che, sebbene ipoteticamente legittimati a proporre questo specifico reclamo anche i creditori in opposizione, non è in questa sede che può chiedersi ed ottenere il provvedimento cautelare contemplato dall'art. 113 n.3 l. fall.

Pertanto, la ricorrente ha a disposizione, per invocare un provvedimento anticipatorio, soltanto la tutela innominata, atipica e residuale dell'art. 700 c.p.c.. D'altro canto, sul precipuo punto (che concreta questione rilevabile d'ufficio), la difesa della Curatela non ha argomentato alcunchè limitandosi ad insistere per il rigetto della domanda.

**Sul fumus boni iuris**

Dalla fase istruttoria - articolatasi nella prova testimoniale dei testi \_\_\_\_\_ entrambi professionisti incaricati per la vicenda aziendale ATA ed entrati in contatto, a tali fini, con la dr.ssa C \_\_\_\_\_ - si evince, incontrovertibilmente che le prestazioni professionali della dott.ssa C \_\_\_\_\_ (dapprima in esecuzione del contratto a progetto prorogato fino al 31 marzo 2016 e, poi, in esecuzione del contratto di consulenza professionale sottoscritto il 1° aprile 2016) sono state rese in funzione della presentazione da parte di Ata Italia s.r.l. delle due domande di concordato e non vi è dubbio che di esse si era dato conto sin dalla fase di verifica del passivo, prima, e nel contesto del ricorso in opposizione, poi.

In particolare, il teste \_\_\_\_\_ ha reso le dichiarazioni che si riportano qui di seguito.

Sul capitolo di prova n. 1 del ricorso in opposizione ["Vero che nel corso dell'anno 2014 era stata ravvisata dalla Ata Italia s.r.l. in liquidazione l'opportunità di presentare, entro l'estate 2015, presso il Tribunale fallimentare di Roma una istanza di concordato preventivo "prenotativo" ex art. 161 L.F. (istanza depositata in data 20 luglio 2015, rigettata dal Tribunale fallimentare in data 10 settembre 2015) e ciò rendeva necessario interpellare una serie di professionisti, da raccordare ad una figura interna estremamente competente in ambito

contabile finanziario e che tale persona era stata individuata nella dott.ssa C \_\_\_\_\_ vantante molteplici esperienze di dirigente di azienda in ruoli finanziari ed operativi”, il teste ha dichiarato: *“Premesso che sono a conoscenza dei fatti di causa essendo stato incaricato dalla società Ata Italia s.r.l. in liquidazione della assistenza stragiudiziale e giudiziale ai fini della presentazione della istanza di concordato. La mia attività si è svolta nel periodo di svariati mesi in via continuativa fino alla presentazione della prima istanza di ammissione alla procedura di concordato e poi di quella successiva – è vero quanto mi si legge, la dott.ssa C \_\_\_\_\_ ha partecipato sin dall’inizio alla attività prodromica alla presentazione della istanza di ammissione alla procedura. Tale attività svolta dalla stessa ha comportato il necessario esame di tutta la documentazione patrimoniale e contabile e fiscale della società. Io stesso mi rapportavo con lei direttamente e con il liquidatore dott. Sisto; a tal fine la Cevasco ha fornito i dati necessari ogni qualvolta richiesti”;*

Sul capitolo di prova n.2 [“Vero che nel periodo intercorso tra la fine dell’anno 2014 e gli inizi dell’anno 2015 erano in corso trattative finalizzate alla conclusione di un contratto di affitto di azienda tra la Ata Italia e la WFS Ground Italy S.r.l., in forza del quale tutto il personale della Ata sarebbe transitato alle dipendenze dell’affittuario dell’azienda (il contratto di affitto di azienda è stato sottoscritto il 18 giugno 2015 e, con effetto dal giorno successivo, tutto il personale è transitato alle dipendenze di WFS)” e anche in forza di tale circostanza si era quindi reso necessario avvalersi delle prestazioni di una figura interna per la prosecuzione dell’attività gestionale ed organizzativa nell’ambito contabile finanziario”], il ha così risposto: *“vero quanto mi si legge e posso dirlo per conoscenza diretta avendo anche io speso le mie competenze professionali per la stessa finalità anche perché la stipula del contratto di affitto di azienda era uno degli strumenti fondanti la richiesta di concordato preventivo; non posso precisare le date di cui al capitolo che non ricordo;*

Sul capitolo n.3 (“Vero che l’attività della Dott.ssa C \_\_\_\_\_, sino dal primo contratto a progetto del 12 Maggio 2015, è stata indirizzata alla preparazione della prima domanda di concordato prenotativo depositata il 20 luglio 2015 nel cui contesto si inseriva il contratto di affitto e cessione di azienda con la WFS e che tutte le attività da Ella svolte anche nei successivi periodi sono state funzionali alle domande di concordato ed a consentire lo svolgimento dell’attività amministrativa dovuta in ambito concordatario”) il teste ha dichiarato: *“vero ed ho già risposto. Preciso di non sapere se il rapporto tra le parti fosse stato contrattualizzato mediante un contratto a progetto”.*

Sul capitolo n. 4 (“Vero che la dott.ssa \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ nel periodo compreso dal 15 maggio 2015 fino al 3 agosto 2016, operava stabilmente presso gli uffici della Ata Italia S.r.l. in

liquidazione di Milano, Via Malipiero, n. 20 e si occupava di tutte le attività contabili, informatiche e di relazione con i consulenti per supportare la direzione aziendale nello svolgimento della delega del 11.05.2015 e 1.07.2015 per lo svolgimento dell'attività concordataria tra cui il deposito delle istanze di concordato preventivo presentate il 20 luglio 2015 e 29 aprile 2016 e degli adempimenti successivi e consequenziali"): "non so dire, al di là dei periodi temporali che non so precisare, se la C. \_\_\_\_\_ operasse da Milano o da altra sede; posso dire che certamente svolgeva l'attività di cui sopra poiché io stesso dovevo sovente rapportarmi anche a lei sia via mail che in sede di riunioni. Infatti queste si tenevano in Roma presso il mio studio o presso quello di altri professionisti e lei vi partecipava ed era dunque presente". A.D.R.: "è vero che la C. \_\_\_\_\_ ha coadiuvato l'azienda anche successivamente alla revoca del concordato e dopo la dichiarazione di fallimento ai fini della consegna della documentazione ed informative di legge e del caso alla Curatela fallimentare. Non so dire se tale disponibilità ulteriore ai fini del compimento della attività successiva alla revoca del concordato fosse stata o meno formalizzata dalla C. \_\_\_\_\_ con la società. Posso dire che lei era l'unica in grado di fornire al curatore i dati societari quantomeno per gli ambiti di sua competenza (fiscali, tributari e patrimoniali in genere), lo non ho partecipato direttamente a tale fase ma posso dire che la C. \_\_\_\_\_ espresse la sua disponibilità ad adoperarsi in tal senso su richiesta del liquidatore della società dott. \_\_\_\_\_

Sul capitolo n. 5 ["Vero che sottoscritto il contratto a progetto, nel periodo dal 15.5.2015 al 20.7.2015 (data di presentazione della domanda prenotativa di concordato preventivo) la dott.ssa C. \_\_\_\_\_ si occupò di compiere le attività a supporto dei professionisti incaricati di porre in essere il percorso concordatario, consistite nell'analizzare, individuare, estrarre dal sistema informatico, documentare e comunicare - con specifici commenti rivolti principalmente allo studio del \_\_\_\_\_ (incaricato del coordinamento delle attività preconcordatarie) -, i dati e le informazioni necessarie a comporre il primo elenco dei creditori necessario per il deposito della domanda prenotativa (c.d. debitoria). A tal fine, collaborava a stretto contatto con gli altri professionisti designati da ATA Italia di porre in essere il percorso concordatario, ossia il dott. Iacuitto dello studio legale e tributario Di Tanno ed il dott. \_\_\_\_\_, nonché con i dipendenti della società (in particolare con il \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ addetti alle questioni amministrative e di controllo di gestione della Ata Italia srl). A seconda degli ambiti a cui i dati da recuperare inerivano, collaborava e si coordinava anche con i consulenti incaricati di gestire fiscalità, adempimenti societari, aspetti della gestione paghe e contributi, sempre tenendo informata la direzione della società (il Presidente del Cda, dott. \_\_\_\_\_

...)); "vero quanto mi si legge, la C... si rapportava e collaborava direttamente con me e gli altri professionisti indicati al capitolo nonché con i dipendenti amministrativi della società dei quali non ricordo il nome se non limitatamente ad alcuni dei soggetti indicati nel capitolo. Non so precisare se per tali attività si rapportasse e ne riferisse in tempi reali anche al dott. Sisto, all'epoca amministratore della società anche se posso dire che aveva in ogni caso contatti quantomeno periodici con il predetto sulle attività compiute. Preciso che lo stesso dott. Sisto aveva detto a noi professionisti di chiedere quanto ci occorresse alla dott.ssa Cevasco oltre che a lui;

Sul capitolo n.6: "vero quanto mi si legge". E' stata confermata la circostanza come formulata nel capitolo di prova e, precisamente, che nel periodo successivo al deposito della domanda (20/07/2015) e anche dopo il rigetto della domanda prenotativa di concordato (con provvedimento del 10 settembre 2015), la dott.ssa C... continuava a compiere attività di supporto ai professionisti incaricati dei vari adempimenti connessi al concordato. In particolare, la dott.ssa Cevasco: continuò a relazionarsi costantemente con il dott. \_\_\_\_\_ (dello studio legale e tributario \_\_\_\_\_) al fine di verificare i valori dei debiti fiscali e previdenziali in ordine ai quali era allo studio la percorribilità di una transazione fiscale con Equitalia e con INPS; continuò a collaborare con il dott. \_\_\_\_\_ (dello studio del \_\_\_\_\_) al fine di operare il reperimento, la valutazione e l'invio di documenti ed informazioni da estrapolare dal sistema di controllo interno della Ata Italia S.r.l., onde consentire l'adempimento dell'incarico di asseverazione del piano conferito al \_\_\_\_\_; continuò contestualmente ad interagire con il \_\_\_\_\_, incaricato del coordinamento delle attività concordatarie, delle comunicazioni con il Tribunale e della predisposizione delle istanze stesse. L'opponente riceveva dal \_\_\_\_\_ informazioni, che era tenuta a valutare (e sottoporre al liquidatore dott. \_\_\_\_\_) e, parallelamente, inviava al \_\_\_\_\_ i documenti e le informazioni di volta in volta richiesti in relazione a specifiche analisi, all'evoluzione del processo concordatario e alle scadenze previste; continuò a collaborare con il dott. \_\_\_\_\_ occupandosi di aggiornare costantemente i valori di attivo e di passivo della società da riportare nel predisponendo Piano di concordato (a cura del dott. \_\_\_\_\_) e tenendo conto di tutte le richieste che pervenivano, nel corso dei mesi, alla Ata Italia S.r.l., segnalate anche dai legali e fiscalisti della società.

Sul capitolo n. 7 ("vero che nei mesi successivi alla intervenuta proroga del contratto a progetto del 15 ottobre 2015, la dott.ssa (\_\_\_\_\_) continuò a prendere parte agli incontri plenari e riunioni con tutti i professionisti più volte citati, aventi la finalità di compiere l'aggiornamento dei lavori del piano concordatario"): "vero quanto mi si legge anche se per

*quanto ho detto nulla so sul contratto tra la C \_\_\_\_\_ e l'azienda. Posso dire che la stessa ha operato come ho detto in via continuativa;*

Sul capitolo n.8 il teste ha dichiarato: *"vero quanto mi si legge"*, confermando, pertanto, che a seguito dell'affitto dell'azienda a WFS, tutte le informazioni necessarie a ricostruire posizioni e le informazioni erano in possesso della società affittante e dei dipendenti tutti transitati alle dipendenze di essa, i quali erano nella disponibilità di tutti contratti con i fornitori e di tutta la contabilità relativa al personale. La dott.ssa C \_\_\_\_\_, per conto di ATA Italia e a supporto dei professionisti incaricati di porre in essere le attività connesse al programmato percorso concordatario, era tenuta a gestire i rapporti con detto personale della WFS e acquisire tutte le informazioni, documenti, dati ecc. in possesso di esso.

Sul capitolo n.9 ("Vero che, nei primi mesi del 2016, la dott.ssa C \_\_\_\_\_ continuò ad espletare le attività finalizzate agli accertamenti delle posizioni debitorie e creditorie della società, in funzione della predisposizione del Piano concordatario, a fornire ai consulenti legali e tributari gli elementi necessari per negoziare la transazione con Equitalia e INPS, a compiere le attività collegate al perfezionamento dei passaggi del contratto di affitto dell'azienda e quelle di tutela rispetto alle iniziative individuali dei creditori di aggressione del patrimonio della società"): *"posso dire che la C \_\_\_\_\_ era la persona di riferimento per tutto quanto riguardasse la società. Il lavoro e gli atti che ci arrivavano come professionisti, erano frutto della sua attività per quanto di sua diretta competenza. Non so dire come fosse strutturato all'interno l'ambito in cui lei lavorava;"*.

Sul capitolo n.10 ("Vero che nel periodo dal 1° aprile 2016 fino alla fine di luglio 2016, la dott.ssa C \_\_\_\_\_ proseguì nelle attività propedeutiche alla predisposizione del piano, depositato il 29.4.2016 ed inoltre che, successivamente al deposito della domanda di concordato (29/04/2016), la stessa: predispose le relazioni mensili da depositare in Tribunale come previsto dalle norme; verificò gli atti pervenuti dai creditori, riferendo ai legali sulla corrispondenza delle poste rispetto alla debitoria; supportò le azioni rispetto alle iniziative individuali dei creditori a tutela della massa creditoria; diede corso alle richieste di incasso dei crediti ed alla predisposizione di quanto necessario per eseguire le consegne dei libri alla curatela, intervenendo a dette consegne e predisponendo dettagli ed analisi per assicurare la tracciabilità delle informazioni riportate sui libri rispetto alle domande di concordato ed ai valori indicati nel Piano concordatario; continuò ad interfacciarsi con i vari professionisti coinvolti per aspetti specialistici, fornendo loro supporto per l'esecuzione del mandato e proseguendo nel suo ruolo di perno delle attività concordatarie"): *vero quanto mi si legge ma con la precisazione relativa alla lettera f) poiché io non ho seguito come legale azioni o*

contenziosi proposti dai lavoratori e pertanto non so dire se e quale attività abbia effettivamente svolto la C. Né so riferire con precisione sulla circostanza di cui alla lettera i) anche se in generale la C. coadiuvò l'attività di consegna della documentazione alla Curatela; quanto alla circostanza di cui alla lettera j. ho precisato i professionisti cui la C. si rapporta. Peraltro poiché io non ho seguito come legale eventuali contenziosi o procedure esecutive intentate da qualche lavoratore in merito al proprio credito non so dire se tale attività sia stata svolta da altri professionisti o soggetti a vario titolo cui la C. possa eventualmente essersi

Sul capitolo n. 13 ("Vero che la dott.ssa C., per eseguire l'incarico di consulenza professionale conferitole da Ata Italia S.r.l., nel periodo compreso tra il 29 marzo 2016 ed il 3 agosto 2016, effettuava diverse trasferte a Roma al fine di incontrare e coordinarsi con i professionisti incaricati di curare la predisposizione della istanza di concordato preventivo del 29 aprile 2016 e di curare gli adempimenti successivi fino alla data di riconsegna dei libri sociali del 3 agosto 2016"): "vera la circostanza quanto alle sue trasferte in Roma per incontrare i vari professionisti me compreso ai fini delle riunioni ed è vero anche in relazione al periodo precedente al deposito della seconda istanza di concordato. Nulla come ho già detto/posso sapere sul rapporto contrattuale intercorso con la società".

Pertanto, sulla base delle dichiarazioni chiare e testuali in favore della odierna ricorrente, va evidenziato come il contenuto delle risposte rese, per conoscenza diretta, dal teste avv. sono assolutamente di conferma della circostanza asserita sin dalla domanda di insinua e cioè che l'attività dell'opponente, sin dal suo originario coinvolgimento, era indirizzata alla preparazione della domanda di concordato (poi presentata in data 20 luglio 2015), essendo la C. una figura assolutamente indispensabile per realizzare il percorso concordatario, il cui perno era costituito dall'affitto (e successiva cessione) dell'azienda alla società WFS, con privazione di ATA Italia di tutto il proprio personale dipendente.

Pure, il medesimo teste ha pienamente confermato come la dott.ssa C., sin dalla costituzione del rapporto a progetto (poi prorogato fino al 31 marzo 2016), abbia continuato a supportare i professionisti incaricati da ATA Italia per la presentazione della istanza di concordato prenotativo e poi della seconda

istanza (depositata il 29 aprile 2016) ed a compiere una attività assolutamente indispensabile e strettamente funzionale a tale attività.

Tale attività è stata resa in modo assolutamente continuativo e con apporto professionale sostanzialmente rimasto identico sia nei contenuti, sia nella funzionalizzazione alle esigenze della presentazione delle due domande di concordato ed il teste, ha fornito la rappresentazione di un rapporto di collaborazione unico e continuativo, a dispetto della formalizzazione compiuta di esso (contratto a progetto prima e contratto di consulenza poi).

Tanto è vero che il teste \_\_\_\_\_ ha riferito, con riguardo a periodo successivo alla sottoscrizione del contratto di consulenza del 1° aprile 2016, che le attività della dott.ssa Cevasco sono proseguite senza alcuna modifica sul piano sostanziale e contenutistico.

Risulta, quindi, confermato che, nel periodo dal 1° aprile 2016 e fino alla fine di luglio 2016, la dott.ssa C \_\_\_\_\_ proseguì nelle attività propedeutiche alla predisposizione del piano depositato il 29 aprile 2016 e successivamente al deposito della domanda di concordato, predispose le relazioni mensili da depositare presso il Tribunale di Roma, a conferma della funzionalizzazione delle attività rese dalla ricorrente alle esigenze di presentazione della domanda di concordato.

Pure, determinante si profila la deposizione del teste \_\_\_\_\_ ex liquidatore della società ATA Italia, il quale ha reso dichiarazioni ampiamente Sul capitolo n. 1: "Vero quanto mi si legge". Il teste ha, quindi, confermato la circostanza (come da formulazione del capitolo di prova) che nel corso dell'anno 2014 era stata ravvisata dalla Ata Italia s.r.l. in liquidazione l'opportunità di presentare, entro l'estate 2015, presso il Tribunale fallimentare di Roma, un'istanza di concordato preventivo "prenotativo" ex art.161 L.F. (istanza depositata in data 20 luglio 2015), rigettata dal Tribunale fallimentare in data 10 settembre 2015) e ciò rendeva necessario interpellare una serie di professionisti da raccordare ad una figura interna estremamente competente in ambito contabile finanziario e che tale persona era stata individuata nella Dott.ssa Luisa Cevasco.

Sul capitolo n.2: "Vero quanto mi si legge". Confermava, quindi, (così come da formulazione del capitolo di prova) che nel periodo intercorso tra la fine dell'anno 2014 e gli inizi dell'anno 2015 erano in corso trattative finalizzate alla conclusione di un contratto di affitto di azienda tra la Ata Italia e la WFS Ground Italy S.r.l., in forza del quale tutto il personale della Ata sarebbe transitato alle dipendenze dell'affittuario dell'azienda (il contratto di affitto di azienda è stato sottoscritto il 18 giugno 2015 e, con effetto dal giorno successivo, tutto il personale è transitato alle dipendenze di WFS)" e anche in forza di tale circostanza si era quindi reso necessario avvalersi delle prestazioni di una figura interna per la prosecuzione dell'attività gestionale ed organizzativa nell'ambito contabile finanziario;

Il teste Dott. Mario Sisto ha anche confermato, rispondendo "vero quanto mi si legge", ciascuna delle ulteriori circostanze come formulate nei capitoli di prova e, precisamente: capitolo n. 3: l'attività della Dott.ssa C \_\_\_\_\_, sino dal primo contratto a progetto del 12 Maggio 2015, è stata indirizzata alla preparazione della prima domanda di concordato prenotativo depositata il 20 luglio 2015 nel cui contesto si inseriva il contratto di affitto e cessione di azienda con la WFS e che tutte le attività da Ella svolte anche nei successivi periodi sono state funzionali alle domande di concordato ed a consentire lo svolgimento dell'attività amministrativa dovuta in ambito concordatario

capitolo n.4: la dott.ssa \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_, nel periodo compreso dal 15 maggio 2015 fino al 3 agosto 2016, operava stabilmente presso gli uffici della Ata Italia S.r.l. in liquidazione di Milano, Via Malipiero, n. 20 e si occupava di tutte le attività contabili, informatiche e di relazione con i consulenti per supportare la direzione aziendale nello svolgimento della delega del 11.05.2015 e 1.07.2015 per lo svolgimento dell'attività concordataria tra cui il deposito delle istanze di concordato preventivo presentate il 20 luglio 2015 e 29 aprile 2016 e degli adempimenti successivi e consequenziali. Sul capitolo in esame, il teste ha, peraltro, precisato quanto segue: "*fui io a conferirle tale incarico sin dall'inizio e con il consenso del CDA e previa assemblea*";

capitolo n. 5: dopo avere sottoscritto il contratto a progetto, nel periodo dal 15.5.2015 al 20.7.2015 (data di presentazione della domanda prenotativa di concordato preventivo) la dott.ssa C \_\_\_\_\_ si occupò di compiere le attività a supporto dei professionisti incaricati di porre in essere il percorso concordatario, consistite nell'analizzare, individuare, estrarre dal sistema informatico, documentare e comunicare - con specifici commenti rivolti principalmente allo studio del \_\_\_\_\_ (incaricato del coordinamento delle attività preconcordatarie) -, i dati e le informazioni necessarie a comporre il primo elenco dei creditori necessario per il deposito della domanda prenotativa (c.d. debitoria). A tal fine,

collaborava a stretto contatto con gli altri professionisti designati da ATA Italia di porre in essere il percorso concordatario, ossia il dott. Iacuitto dello studio legale e tributario ed il dott. [redacted] nonché con i dipendenti della società (in particolare con il dott. [redacted]).

[redacted] addetti alle questioni amministrative e di controllo di gestione della Ata Italia srl). A seconda degli ambiti a cui i dati da recuperare inerivano, collaborava e si coordinava anche con i consulenti incaricati di gestire fiscalità, adempimenti societari, aspetti della gestione paghe e contributi, sempre tenendo informata la direzione della società (il Presidente del Cda, dott. [redacted]);

capitolo n. 6: nel periodo successivo al deposito della domanda (20/07/2015) e anche dopo il rigetto della domanda prenotativa di concordato (con provvedimento del 10 settembre 2015), la dott.ssa C. [redacted] continuava a compiere attività di supporto ai professionisti incaricati dei vari adempimenti connessi al concordato. In particolare, la dott.ssa C. [redacted] continuò a relazionarsi costantemente con il dott. [redacted] (dello studio legale e tributario

[redacted]) al fine di verificare i valori dei debiti fiscali e previdenziali in ordine ai quali era allo studio la percorribilità di una transazione fiscale con Equitalia e con INPS; continuò a collaborare con il dott. Delfini (dello studio del [redacted]) al fine di operare il reperimento, la valutazione e l'invio di documenti ed informazioni da estrapolare dal sistema di controllo interno della Ata Italia S.r.l., onde consentire l'adempimento dell'incarico di asseverazione del piano conferito al [redacted]; continuò contestualmente ad interagire con il [redacted] incaricato del coordinamento delle attività concordatarie, delle comunicazioni con il Tribunale e della predisposizione delle istanze stesse. L'opponente riceveva dal [redacted] informazioni, che era tenuta a valutare (e sottoporre al liquidatore dott. [redacted]) e, parallelamente, inviava al [redacted] i documenti e le informazioni di volta in volta richiesti in relazione a specifiche analisi, all'evoluzione del processo concordatario e alle scadenze previste; continuò a collaborare con il dott. [redacted], occupandosi di aggiornare costantemente i valori di attivo e di passivo della società da riportare nel predisponendo Piano di concordato (a cura del dott. [redacted]) e tenendo conto di tutte le richieste che pervenivano, nel corso dei mesi, alla Ata Italia S.r.l., segnalate anche dai legali e fiscalisti della società;

capitolo n.7: nei mesi successivi alla intervenuta proroga del contratto a progetto del 15 ottobre 2015, la dott.ssa C. [redacted] continuò a prendere parte agli incontri plenari e riunioni con tutti i professionisti più volte citati, aventi la finalità di compiere l'aggiornamento dei lavori del piano concordatario;

capitolo n. 8: a seguito dell'affitto dell'azienda a WFS, tutte le informazioni necessarie a ricostruire posizioni e le informazioni erano in possesso della società affittante e dei dipendenti tutti transitati alle dipendenze di essa, i quali erano nella disponibilità di tutti i contratti con i fornitori e di tutta la contabilità relativa al personale. La dott.ssa C | per conto di ATA Italia e a supporto dei professionisti incaricati di porre in essere le attività connesse al programmato percorso concordatario, era tenuta a gestire i rapporti con detto personale della WFS e acquisire tutte le informazioni, documenti, dati ecc. in possesso di esso.

Sul capitolo n. 9 ("Vero che, nei primi mesi del 2016, la dott.ssa C | continuò ad espletare le attività finalizzate agli accertamenti delle posizioni debitorie e creditorie della società, in funzione della predisposizione del Piano concordatario, a fornire ai consulenti legali e tributari gli elementi necessari per negoziare la transazione con Equitalia e INPS, a compiere le attività collegate al perfezionamento dei passaggi del contratto di affitto dell'azienda e quelle di tutela rispetto alle iniziative individuali dei creditori di aggressione del patrimonio della società") il teste ha così risposto: *"vero quanto mi si legge, tale ulteriore attività era ancor più necessaria compiere tenuto conto che la prima istanza di concordato non era andata a buon fine e pertanto bisognava depositare nei termini concessi direttamente la proposta concordataria ed il piano.*

Sul capitolo n.10 il teste ha risposto: "vero" ed ha, pertanto, confermato che, nel periodo dal 1° aprile 2016 fino alla fine di luglio 2016, la dott.ssa C | proseguì nelle attività propedeutiche alla predisposizione del piano, depositato il 29.4.2016 ed inoltre che, successivamente al deposito della domanda di concordato (29/04/2016), la stessa: predispose le relazioni mensili da depositare in Tribunale come previsto dalle norme; verificò gli atti pervenuti dai creditori, riferendo ai legali sulla corrispondenza delle poste rispetto alla debitoria; supportò le azioni rispetto alle iniziative individuali dei creditori a tutela della massa creditoria; diede corso alle richieste di incasso dei crediti ed alla predisposizione di quanto necessario per eseguire le consegne dei libri alla curatela, intervenendo a dette consegne e predisponendo dettagli ed analisi per assicurare la tracciabilità delle informazioni riportate sui libri rispetto alle domande di concordato ed ai valori indicati nel Piano concordatario; continuò ad interfacciarsi con i vari professionisti coinvolti per aspetti specialistici, fornendo loro supporto per l'esecuzione del mandato e proseguendo nel suo ruolo di perno delle attività concordatarie. Il teste ha tenuto a precisare, con riferimento alla precedente circostanza di cui alla lettera j), *che la C | continuò la sua attività rapportandosi prima della dichiarazione di fallimento con tutti i professionisti sia con quelli di*

*cui ai precedenti capitoli che con gli altri che seguivano i contenziosi o le vertenze promosse da parte dei lavoratori e di terzi in generale.*

Sul capitolo n. 11 ("Vero che, in data 3 agosto 2016, in occasione della consegna dei libri sociali alla Curatela da parte del liquidatore della Ata s.r.l. in liquidazione, il Curatore dichiarava nel relativo verbale di doversi considerare risolto il rapporto di consulenza in essere con la dott.ssa C \_\_\_\_\_"), il teste ha risposto: "vero" e, nel rispondere a chiarimenti richiesti, aggiungeva: "(A.D.R.) quanto al rapporto lavorativo con la dott.ssa C \_\_\_\_\_ lo stesso è stato nel tempo formalizzato dapprima con un contratto a progetto (da maggio ad ottobre 2015) poi prorogato per altri 6 mesi. Alla scadenza del contratto prorogato ho stipulato nella qualità con la dott.ssa C \_\_\_\_\_ un contratto di collaborazione per lo svolgimento della medesima attività tenuto conto dell'ottica e delle esigenze concordatarie ovvero al fine di evitare ulteriori costi all'azienda e non potendo in ogni caso rinnova reiteratamente in base alla legge (Jobs Act), il contratto a progetto."

Sul capitolo n. 12 ("Vero che l'attività della Dott.ssa C \_\_\_\_\_ è proseguita anche successivamente alla dichiarazione di fallimento, per tutto il mese di agosto e metà settembre 2016, ai fini delle operazioni di consegna della documentazione agli organi della procedura per dare corso allo scarico dal sistema informativo delle scritture contabili civilistiche e fiscali come richiesto dagli organi della procedura con documenti ed elaborati comprovanti la rispondenza e, quindi, l'attendibilità dei dati dei libri contabili con quelli dei bilanci depositati") il Sig. \_\_\_\_\_ ha risposto: "vero quanto mi si legge. A.D.R. preciso che il contratto di collaborazione della dott.ssa Cevasco si è interrotto con il fallimento della società e fino a tale momento l'attività lavorativa della predetta è rimasta invariata anche perché era ancora in corso il contratto di affitto di azienda."

Sul capitolo n. 13 ("Vero che la dott.ssa C \_\_\_\_\_, per eseguire l'incarico di consulenza professionale conferitole da Ata Italia S.r.l., nel periodo compreso tra il 29 marzo 2016 ed il 3 agosto 2016, effettuava diverse trasferte a Roma al fine di incontrare e coordinarsi con i professionisti incaricati di curare la predisposizione della istanza di concordato preventivo del 29 aprile 2016 e di curare gli adempimenti successivi fino alla data di riconsegna dei libri sociali del 3 agosto 2016") la risposta del testimone escusso è stata la seguente: "Vero, io stesso operavo a Milano nella stessa sede dove lavorava la Cevasco e posso dire che faceva tali trasferte su Roma."

Sul capitolo n. 14 ("Vero che la dott.ssa C \_\_\_\_\_, in occasioni di tali trasferte, anticipava le spese sostenute per le trasferte e, quando occorreva, per soggiornare a Roma" il Sig. \_\_\_\_\_ ha

così dichiarato”), il Sig. Mario Sisto ha dichiarato: *“vero anche perché non c’era più cassa liquida”*.

Orbene, anche il teste dott. [redacted] ha integralmente confermato l’assunto attoreo (inoltre, sulla base della condivisione anche della sede di lavoro milanese di Via Malipiero, oltre che dal continuativo rapporto derivante dagli adempimenti funzionali alla presentazione delle due istanze di concordato prenotativo e preventivo), e cioè la genesi dei rapporti con la dott.ssa C (conseguenti alle decisioni assunte dal CdA di Ata Italia), la funzionalità delle prestazioni dalla stessa rese ed alla stessa richieste da ATA Italia rispetto alle esigenze di presentazione della domanda di concordato ed adempimenti successivi, nonché il tipo di apporto professionale fornito nel tempo dalla opponente, rimasto sostanzialmente invariato ed asservito alle esigenze concordatarie.

Il teste Sisto ha confermato in modo inequivocabile che i due strumenti contrattuali impiegati (contratto a progetto prima, contratto di consulenza dopo) per la formalizzazione dell’unico rapporto di collaborazione di fatto intercorso con la dott.ssa C non siano stati espressione di un diverso assetto contrattuale *inter partes*, ma abbiano costituito esclusivamente la risultante dell’impossibilità aziendale di disporre una seconda proroga del contratto a progetto del 12 maggio 2015 (ulteriore a quella già disposta in data 15 ottobre 2015, *“dovuta al fatto che la società dovrà depositare una nuova istanza di concordato preventivo”* – doc. 6 fasc. insinuazione) e dalla necessità di utilizzare la formula della consulenza professionale, complessivamente più economica dell’assunzione con contratto di lavoro dipendente e compatibile con le modifiche normative disposte dal D. Lgs. n. 81/2015 sostanzialmente abrogativo dell’istituto della collaborazione a progetto (cfr. pag. 7 e ss. del ricorso in opposizione, cui si fa rinvio).

Nessun dubbio può residuare in ordine al fatto che l’attività della dott.ssa C [redacted] sia continuata, senza alcuna soluzione, a beneficio di ATA Italia anche a

seguito della cessazione del rapporto a progetto prorogato fino alla data del 31 marzo 2016, atteso che la seconda istanza di concordato preventivo, a tale data, non era stata ancora presentata e doveva essere ancora ultimato il piano concordatario (come ha evidenziato proprio il teste S ).

Viepiù che la più volte dedotta – dalla difesa della Curatela - mancanza di data certa è sconfessata dall'allegazione del contratto di consulenza della dr.ssa C datato 1/4/16 alla domanda di concordato preventivo.

Né può sottacersi l'importanza – anche ai fini della valutazione della condotta processuale quale imposta dall'art. 88/1° co c.p.c. - della circostanza - mai decisamente contestata dalla difesa della Curatela – della sottoscrizione del verbale del 31/3/2016 nel quale la dr.ssa C consegna tutta la documentazione al curatore e si prende atto che il rapporto di consulenza doveva considerarsi risolto.

Detto verbale, non è stato prodotto in causa dalla Curatela ma per il principio di non contestazione ex art. 115/1°co c.p.c. devono ritenersi provate in causa le dichiarazioni ivi contenute.

Pertanto, se c'è stata necessità di risolvere espressamente il rapporto con la dr.ssa C implicitamente vi è riconoscimento di quel rapporto non avendo ragion di essere risolvere una convenzione asserita come inesistente o inopponibile.

Infine, il riconoscimento del diritto è stato operato nell'ordinanza di rimessione sul ruolo contestualmente depositata nell'ambito del giudizio di merito con la quale è stata disposta l'espletamento di una ctu in ordine alla congruità delle somme richieste.

#### **Sul periculum in mora**

La sussistenza di tale requisito è insita nel concreto pericolo che durante il tempo occorrente per la tutela della posizione giuridica in via ordinaria, la pretesa della ricorrente possa subire un pregiudizio irreparabile.

Invero, sul punto, la difesa della Curatela non ha obiettato alcunchè per cui, per il principio di non contestazione, tale requisito deve considerarsi pacifico in causa perché non esplicitamente contestato (cfr. pure verbale di udienza del 20/2/19 nel cui contesto questo Giudice rappresentava alla difesa della Curatela di invitare il curatore a tenere conto della pendenza dell'azione cautelare e la medesima difesa nulla osservava).

Comunque, il pericolo di pregiudizio del diritto nel ritardo è insito nella trasmissione della comunicazione alla dr.ssa C del deposito del rendiconto di gestione con la fissazione della data di udienza per il relativo esame (10/7/18) nonché dell'avviso esplicito del curatore che rappresentava come *"la pendenza di giudizi di opposizione, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 113 l.fall., che nel caso specifico non ricorrono, non impedisce la chiusura della procedura ma anzi obbliga il curatore a procedere alla ripartizione finale in favore di coloro già ammessi al passivo in via definitiva"*.

Tale comunicazione costituisce dato che – unitamente alla circostanza che dalla ripartizione dell'attivo non sarebbe residuo alcunchè in favore della dr.ssa Cevasco, ove vittoriosa in causa – da solo concreta il *periculum in mora* contestualmente evidenziando la necessità di una tutela cautelare.

Ogni ulteriore considerazione si profila superflua ed il ricorso va accolto nel senso di ordinare alla Curatela di trattenere e depositare (accantonare) sino all'importo di € 150.334,12, la quota eventualmente spettante alla ricorrente.

Si demanda la liquidazione delle spese all'esito del giudizio di merito n. 9763/2017.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. e, per l'effetto ordina alla Curatela ATA Italia srl in liquidazione, in p. del curatore, avv. Alessandro Ferretti, di trattenere, depositare ed accantonare, sino all'importo di € 150.334,12, la quota eventualmente spettante alla ricorrente nell'ambito del progetto di riparto fallimentare.


Spese al definitivo.

Si comunichi a mezzo pec ai difensori costituiti.

Roma 2/4/19

Il Giudice

dott.ssa Maria Luisa De Rosa



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, 2 APR. 2019

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa PATRIZIA FORTE